

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

In Pitigliano (Provincia di Grosseto) il giorno cinque del mese di novembre dell'anno 2007, i Signori:

Giovanni de Feo, nato a Roma il 21/11/49, cod fisc DFEGNN49S21H501I, residente Pitigliano (GR) via S.Francesco 622

Aldo Rega, nato a Carbonara di Nola (NA) il 15/01/42, cod fisc RGELDA42A15B740M, residente Pontassieve (FI) p.za Washington 26

Antonello Carrucoli, nato a Sorano (GR) il 27/02/61, cod fisc CRRNNL61B27I841K, residente Pitigliano (GR) via Gervasi 113

Marcello Baraghini, nato a Civitella di Romagna (FC) il 19/11/43, cod fisc

Enrico Sonno, nato a Piansano (VT) il 22/09/57, cod fisc SNNNRC57P22G571U, residente S.Giuliano Terme – Loc Ghezzano via Alfieri 16

Alberto Conti, nato a Castell'Azzara (GR) il 10/12/49, cod fisc CNTLRT38T10C147U, residente Pitigliano (GR) via Battistelli 50/b

dichiarano di voler costituire, come in effetti costituiscono, un'associazione culturale di utilità sociale denominata "Tages – Associazione Culturale".

L'Associazione è una organizzazione che persegue esclusivamente finalità di utilità sociale senza fini di lucro e ha lo scopo di promuovere iniziative ed interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nei suoi più diversi aspetti, sia concreti che concettuali.

La sede dell'associazione è fissata in Pitigliano (Provincia di Grosseto) via Zuccarelli, 25

In attesa di elezioni secondo le norme statutarie da tenersi entro sei mesi dalla data odierna, l'associazione è governata da un Consiglio Direttivo composto da:

Aldo Rega

Giovanni de Feo

Alberto Conti

Viene nominato presidente Aldo Rega che assume la rappresentanza legale dell'associazione.

La prima quota di iscrizione è di Euro 200 quale contributo obbligatorio fino a dicembre 2008.

La vita dell'associazione è disciplinata dallo Statuto che segue.

STATUTO

ARTICOLO 1) Costituzione e sede dell'Associazione

E' ricostituita in Pitigliano via xxx, l'Associazione culturale di utilità pubblica denominata "TAGES – Associazione culturale ONLUS".

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono stabiliti con metodo democratico.

Per il suo funzionamento l'associazione promuove e si avvale dell'impegno volontario di singoli, di associazioni ed enti e si ispira alla legge 266/91 e al D.M. 8/10/97

ARTICOLO 2) Caratteristica dell'Associazione

Fanno parte dell'Associazione donne e uomini che condividano i principi fondamentali del presente statuto e si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente la loro competenza e professionalità e a rispettare le decisioni democratiche assunte.

L'associazione non può partecipare ad Enti aventi scopo di lucro.

L'associazione è apartitica.

ARTICOLO 3) Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4) Finalità dell'Associazione

L'Associazione è una organizzazione che persegue esclusivamente finalità di utilità sociale senza fini di lucro e ha lo scopo di promuovere iniziative ed interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nei suoi più diversi aspetti, sia concreti che concettuali. E' scopo dell'associazione la creazione e realizzazione di progetti ed interventi che formino connessione tra il localismo territoriale e realtà più ampie, anche transregionali e transnazionali. Tra le priorità promosse dall'Associazione rientrano i progetti e le iniziative a carattere didattico educativo e ogni opera che contribuisca alla elevazione cognitiva e comportamentale.

L'associazione non può perseguire finalità diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione, fra gli altri mezzi idonei al raggiungimento dei fini sociali, si propone in particolare le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare riunioni, conferenze, corsi di formazione, conversazioni e discussioni, lezioni, seminari, raduni, mostre rassegne, etc.
- b) curare la pubblicazione e la diffusione di ricerche e studi utilizzando tutti i media disponibili quali libri, internet, televisione, audiovisivi, etc.
- c) collaborare a livello nazionale e internazionale con singoli, associazioni, organizzazioni ed enti che siano utili alle finalità dell'Associazione;
- d) avanzare proposte e progetti agli enti pubblici e privati

ARTICOLO 5) Partecipazione all'Associazione

Possono essere soci le persone che abbiano compiuto l'età di 16 anni, enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali affini a quelli dell'Associazione.

L'adesione alla associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'ammissione a socio avviene:

- a) dietro invito del Consiglio Direttivo
- b) dietro di presentazione di domanda al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla

firma di due soci; Il Consiglio Direttivo delibera inappellabilmente, anche senza motivazione, sull'accettazione o meno della domanda di ammissione.

ARTICOLO 6) Revoca dei soci

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni scritte, presentate al Consiglio Direttivo almeno un mese prima delle fine dell'anno sociale;
- b) per un mancato pagamento della quota sociale, trascorso un mese dalla diffida scritta del Consiglio Direttivo;
- c) per cancellazione dal libro dei soci, deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità morale. Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve essere comunicata al socio entro 5 giorni, l'interessato può ricorrere dinanzi all'Assemblea nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 7) Qualifica dei soci

Hanno, a tutti gli effetti, la qualifica di *soci anziani* dell'Associazione:

- a) coloro che abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) coloro che vengono cooptati a norma dell'ultimo comma del presente articolo. Il numero dei soci anziani non può essere inferiore ai 5 nè superiore ai 12.

Sono competenti a proporre la cooptazione di nuovi soci anziani, i soci anziani che siano membri del Consiglio Direttivo, e che si costituiscono all'uopo in apposita commissione: la loro proposta deve essere sottoposta all'approvazione di tutti gli altri soci anziani, i cui voti vengono espressi o in assemblea o mediante referendum, e computati secondo il criterio della maggioranza.

I soci, siano o no anziani, si distinguono in:

- a) soci benemeriti
- b) soci sostenitori
- c) soci ordinari

Sono soci benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

Sono soci sostenitori i soci che pagano una somma annua non inferiore al doppio della quota cui sono tenuti i soci ordinari.

Sono soci ordinario tutti coloro che pagano una quota annua, in una sola volta o in rate quadrimestrali, nella misura fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Gli studenti e gli operai e gli impiegati che non dispongano di redditi rilevanti potranno venire ammessi come soci con il pagamento di una quota ridotta rispetto a quella prevista per i soci ordinari da determinarsi con delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci a qualunque categoria appartengono, purchè in pari con il versamento delle quote sociali, hanno il diritto di partecipare alle assemblee, frequentare i locali, presenziare alle riunioni, alle conferenze, alle convenzioni e ai dibattiti.

ARTICOLO 8) Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) Il Comitato Scientifico

La partecipazione ai suddetti organi viene prestata a titolo gratuito.

Per compiti di particolare importanza per l'Associazione, il Consiglio Direttivo può decidere di riconoscere ad alcuni soci o consulenti dell'associazione il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 9) Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione e viene convocata, in via ordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno e non oltre il mese di febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; e, in via straordinaria, quando lo reputi opportuno il Consiglio Direttivo o la convocazione sia richiesta da non meno di un terzo dei soci o nel caso previsto dal comma c) dell'Articolo 6 (impugnativa della cancellazione dal libro soci).

L'avviso di comunicazione delle assemblee deve essere comunicato ai soci almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea: è ammessa la convocazione via fax, email e telefonica.

Ogni socio può delegare per scritto un altro socio a partecipare all'Assemblea ed a esprimere il voto per suo conto. Nessun socio può ricevere più di una delega. Per l'elezione di cariche sociali non è ammessa delega.

Per la validità dell'Assemblea è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora, le assemblee sono valide comunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) approva i bilanci
- b) indica l'azione futura da compiere
- c) quando sia convocata con questo scopo, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti a norma degli art. 13 e 17
- d) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti
- e) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione
- f) delibera sulle modifiche al presente statuto
- g) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione e delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 10) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 9, compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. L'assemblea determina alla scadenza triennale del Consiglio Direttivo, il numero dei suoi membri per il prossimo triennio fra il suddetto numero minimo e massimo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo viene nominato:

- a) dai soci anziani per la metà del numero pari immediatamente inferiore a quello della totalità dei membri del Consiglio Direttivo, più un altro consigliere;

- b) dall'assemblea di tutti i soci per la metà del numero pari immediatamente inferiore a quello della totalità dei membri del Collegio Direttivo.

Se l'assemblea avrà determinato il numero dei membri del Consiglio Direttivo del triennio in un numero dispari inferiore a 9, il Consiglio Direttivo potrà eleggere per cooptazione altri membri sino a raggiungere il numero massimo di 9.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Esso provvede alla attuazione del programma dell'Associazione, alla esecuzione delle deliberazioni delle assemblee, alla amministrazione e conservazione dei beni sociali e su ogni altra materia di sua competenza.

In particolare al termine di ogni anno sociale, che si inizia col 1 gennaio e finisce 31 dicembre, il Consiglio Direttivo redige una relazione sulla attività svolta, prepara il bilancio consuntivo dell'esercizio e un bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente di loro iniziativa, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto negativo.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso.

ARTICOLO 11) Presidente, Vicepresidente, Tesoriere

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente ed uno o più dei presidenti nonché un tesoriere.

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche

compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredando li di idonee relazioni.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnando li da idonea relazione contabile.

Il Consiglio Direttivo si avvarrà inoltre di una segreteria esecutiva da lui designata e della quale potrà chiamare a far parte anche soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12) Comitato Scientifico

Fanno parte del Comitato Scientifico le persone che hanno contribuito in modo eccezionale alla crescita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi sociali attraverso la loro opera a livello scientifico o culturale o sociale.

La nomina delle persone che fanno parte del Comitato Scientifico è fatta dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13) Scritture contabili e bilanci

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 14) Patrimonio e quote di partecipazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote

indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ARTICOLO 15) Modifiche dello statuto e scioglimento

Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione dovranno essere approvate dalla maggioranza dei soci anziani espressa o in assemblea o mediante referendum.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 16) Norme residuali

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile .

Firme

Giovanni de Feo

Aldo Rega

Antonello Carrucoli

Marcello Baraghini

Enrico Sonno

Alberto Conti